



COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI

Approvato con deliberazione di C.C. n° 09 del 28/03/2013

Art. 1
Oggetto e finalità del patrocinio

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Leverano a soggetti pubblici o privati in relazione alle attività istituzionali degli stessi.

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative realizzate sul territorio comunale e ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, economica, ambientale, artistica, sportiva, ricreativa, promozionale, solidaristica, cooperativa.

Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purchè finalizzate a promuovere il Comune di Leverano e la sua comunità.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definite.

Il patrocinio comporta l'obbligo di apporre il logo comunale, corredato dalla dicitura "con il patrocinio del Comune di Leverano", su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata.

Art. 2
Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) enti pubblici e privati, istituti pubblici e privati, cooperative;
 - c) altri organismi no profit;
 - d) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - e) soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, o altri soggetti, singoli o associati, per iniziative divulgative, comunque non lucrative;
3. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazione, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art. 3
Concessione di patrocinio in casi eccezionali

- 1) L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 2 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
- 2) Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione comunale e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 4
Richiesta di patrocinio

- 1) La richiesta per ottenere il patrocinio, in carta semplice, va indirizzata al Sindaco e presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della data fissata per la manifestazione, allo scopo di consentire il necessario esame. Essa deve contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza dell'iniziativa e deve essere accompagnata da una relazione sintetica che permetta di vagliare gli obiettivi dell'iniziativa.
- 2) Il Sindaco, una volta ricevuta la richiesta, provvederà ad assegnarla al settore competente nella materia oggetto della manifestazione, che effettuerà l'istruttoria. Il Sindaco concede o non concede il patrocinio, con propria nota predisposta dal settore competente per l'istruttoria, e dispone che venga comunicato agli interessati.
- 3) La concessione del patrocinio non comporta per il Comune alcun impegno per l'erogazione di contributi o per la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

Art. 5
Patrocinio associato ad altre forme di intervento

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per ottenere forme di sostegno economico (contributi o sovvenzioni), servizi o utilizzo dei locali o sale di proprietà comunale e per l'utilizzo di attrezzature mobili comunali, personale, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico.

Art. 6
Competenza

La concessione del patrocinio è disposta dal Sindaco sulla scorta dei seguenti criteri: assenza di fine di lucro, rilevanza territoriale e attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità comunali.

Art. 7
Casi di esclusione

- 1) Non sono ammessi al riconoscimento di patrocinio comunale manifestazioni o iniziative a carattere propagandistico di tipo:
 - a) politico – partitico;
 - b) sindacale;
 - c) lucrativo (con l'eccezione per talune iniziative di stampo commerciale o lucrativo che siano tuttavia di rilevanza per la comunità locale o che influenzino positivamente l'immagine di Leverano);
- 2) Viene esclusa anche ogni altra attività o proposta che l'Amministrazione comunale consideri lontana dalle finalità e dai valori perseguiti e promossi dall'ente Comune di Leverano, nonché iniziative che risultino di scarso interesse o rilevanza per la cittadinanza leveranese.

Art. 8
Casi di revoca del patrocinio comunale

L'Amministrazione comunale può decidere di revocare il patrocinio precedentemente concesso a un'iniziativa qualora le modalità di svolgimento della stessa si rivelino negative per l'immagine del Comune, in conflitto con i valori civili e istituzionali cui si ispira l'Ente Comune di Leverano o ancora, lesive e svantaggiose per la comunità leveranese.

Art. 9
Responsabilità e autorizzazioni

- 1) La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
- 2) La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Art. 10
Sanzioni

Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Leverano venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente alle prescritte pubblicazioni ed inserimento nel Sito web istituzionale di questo Comune.